

## DIRITTI INVIOLABILI E RIPARTO DI GIURISDIZIONE

(Nicola Pignatelli)

Con il presente intervento intendiamo riflettere sulla problematica relativa all'individuazione della giurisdizione dei diritti inviolabili, verificando se tale problematica possa dirsi risolta, secondo i generali criteri sul riparto di giurisdizione, dando quindi per acquisito che un diritto inviolabile possa assumere la consistenza giuridica anche di un interesse legittimo, con conseguente radicamento, in via alternativa, della giurisdizione ordinaria o amministrativa; oppure se, al contrario, continui a sopravvivere l'ideologia della rigida corrispondenza tra diritti inviolabili e diritti soggettivi, che nega in radice la conciliabilità della dimensione dei diritti inviolabili con la forma dell'interesse legittimo e con essa la giurisdizione amministrativa sui diritti inviolabili. Si tratta di capire, nella prospettiva delle situazioni giuridiche soggettive, se il rapporto tra diritti inviolabili e potere pubblico, naturalmente sindacato dalla giurisdizione amministrativa, sia ancora un "amore difficile", caratterizzato da una potenziale incomunicabilità.

Soltanto dal superamento di tali resistenze passa il pieno riconoscimento della categoria degli interessi legittimi costituzionali (o fondamentali) e con essi della giurisdizione amministrativa sui diritti inviolabili; in sintesi, la definitiva negazione di una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario sui diritti inviolabili.

Non può negarsi come nella Costituzione vi sia una sorta di antinomia logica, un ossimoro, almeno apparente, che riguarda la stessa struttura del testo, dal quale emerge una frattura tra gli elementi essenziali e definitivi di una Costituzione, nella logica liberale, ovvero tra la dimensione dei diritti (garantiti) e la dimensione dei poteri (separati), *rectius*, tra il riconoscimento dei diritti e l'organizzazione dei poteri.

Tale ossimoro consiste nella tensione costante tra, da una parte, l'enunciazione linguistica, a forte rilevanza ermeneutica, dell'invioabilità dei diritti dell'uomo, riconosciuta e garantita (art. 2), la cui dimensione resistenziale introduce una complicazione concettuale rispetto all'oggetto della effettività della tutela giurisdizionale, ossia gli interessi legittimi e i (meri) diritti soggettivi (art. 24 Cost.), e, dall'altra, il sistema di giustizia amministrativa, che presuppone (*rectius*, deve presupporre per essere conforme a Costituzione) l'esistenza attribuita di un potere pubblico (discrezionale o vincolato che sia) idoneo ad incidere sui suddetti diritti inviolabili ed ancor prima la fonte di essi, ossia sull'art. 2 Cost. e analogamente sulle altre disposizioni recanti diritti resistenziali, alcune delle quali contengono espressamente l'evocazione della natura inviolabile (artt. 13, 14, 15, 24 Cost.), per quanto tale enunciazione non abbia certamente una forza escludente e quindi natura esclusiva.

Non può negarsi, infatti, come la matrice ulteriore di alcuni diritti soggettivi, di rango costituzionale, ad intensa intangibilità assiologica, in quanto tali fondamentali, in senso descrittivo della forma di Stato, faccia sorgere la problematica della compatibilità concettuale e più banalmente della coesistenza con il potere pubblico (esecutivo-amministrativo), innanzi al quale normalmente stanno gli interessi legittimi (che si oppongono ad esso o che pretendono da esso) e quindi conseguentemente del

radicamento della giurisdizione, la quale si fonda sul discrimine segnato tra l'esistenza di quel potere e la sua inesistenza.